

## Delib.G.R. 5 aprile 2007, n. 288 <sup>(1)</sup>.

Disciplina attuativa in materia di ittiturismo adottata ai sensi dell'*art. 12 della L.R. n. 11/2004* e successive modifiche ed integrazioni recante "Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura".

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 13 aprile 2007, n. 36.

---

La Giunta regionale

*omissis*

Delibera

---

- di approvare la disciplina attuativa in materia di ittiturismo, predisposta ai sensi dell'*articolo 12 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11* e successive modifiche ed integrazioni recante "Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura", come da allegato "A" al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo;
  - di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della *L.R. 28 luglio 2003, n. 17*.
- 

**Allegato A**

# Disciplina attuativa in materia di **ITTITURISMO**

- *Legge regionale 13 maggio 2004, n. 11* norme in materia di pesca marittima e acquacoltura e successive modifiche ed integrazioni

## **A) AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente atto disciplina, ai sensi dell'*articolo 12 della L.R. 13 maggio 2004, n. 11* "Norme in materia di pesca marittima" e *acquacoltura e successive modifiche ed integrazioni*, l'attività di "ittiturismo" quale attività connessa all'attività di impresa inquadrabile nell'esercizio della pesca professionale marittima, ivi compresa l'attività di acquacoltura identificantesi con la maricoltura.

2. I termini "imprenditore ittico", "attività di pesca", "prodotti derivanti dalla propria attività di pesca"... utilizzati nel presente atto sono pertanto riconducibili sia alla figura dell'imprenditore ittico *strictu sensu*, che a quella dell'imprenditore esercitante attività di maricoltura, senza pertanto necessità di specificare, caso per caso, la riconduzione della norma ad entrambi i settori di riferimento.

## **B) RAPPORTO DI CONNESSIONE**

1. Per "ittiturismo" si intende l'esercizio, in rapporto di connessione con l'attività di pesca professionale marittima, di forme di attività riconducibili all'ospitalità, alla ristorazione, all'erogazione di servizi ricreativi e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e dell'acquacoltura.

2. Il **rapporto di connessione** è soddisfatto qualora ricorrano i seguenti requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo:

- a) **requisito soggettivo:** l'attività di ittiturismo deve essere esercitata dallo stesso soggetto esercente l'attività di pesca, in qualità di imprenditore ittico, quale definito dalle normative vigenti in materia;
- b) **requisito oggettivo:** l'attività di ittiturismo deve essere svolta:
  - b.1. in modo non prevalente rispetto all'attività di pesca;
  - b.2. mediante utilizzazione prevalente dei prodotti derivanti dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda (comprese le c.d. risorse soggettive rappresentate dal lavoro dell'intero nucleo familiare, in caso di impresa familiare o dei lavoratori dipendenti) normalmente impiegate nella gestione dell'attività di impresa di pesca, secondo quanto definito al successivo paragrafo C).

## **C) ESPlicitAZIONE DEL RAPPORTO DI CONNESSIONE**

1. Il rapporto di connessione quale definito al paragrafo B, comma 2, è soddisfatto qualora l'attività di ittiturismo non sottrae risorse all'esercizio dell'attività di pesca e contemporaneamente assicura l'ottimale sfruttamento delle risorse aziendali nei termini sopra indicati.

2. Ai fini della quantificazione, e quindi verifica della sussistenza del rapporto di connessione predetto, l'attività di pesca e di ittiturismo vengono ricondotte ad una medesima unità di misura, espressa sia in termini di reddito che di tempo-lavoro, ai fini della determinazione della prevalenza.

3. Per quanto concerne il reddito, quello derivante dall'esercizio dell'attività di pesca deve in ogni caso essere prevalente rispetto a quello derivante dall'esercizio dell'attività di ittiturismo. Per stabilire la prevalenza, i dati riferiti all'una ed all'altra tipologia di reddito devono essere considerati annualmente, su base media triennale.

4. Per quanto concerne il tempo-lavoro, i parametri di riferimento sono declinati negli **allegati A1 e A2** al presente atto, rispettivamente riferiti:

- **l'allegato A1**, alla quantificazione del tempo-lavoro necessario allo svolgimento dell'attività di pesca, con discriminazione data dal sistema di pesca autorizzato dalla licenza di pesca, ovvero dall'attività di allevamento riconducibile alla maricoltura;
- **l'allegato A2**, alla quantificazione del tempo-lavoro necessario allo svolgimento dell'attività di ittiturismo, secondo criteri riconducibili alle dimensioni e tipologia di servizi offerti.

5. Con riferimento al tempo-lavoro, **il rapporto di connessione è presunto** nei seguenti casi:

- a) attività di cui al **paragrafo D, comma 1, lettera a)**, consistente nel dare ospitalità: la capacità ricettiva massima dei locali, ambienti o spazi aperti utilizzati è pari a 10 posti letto, **5 nel caso della pesca costiera locale;**
- b) attività di cui al **paragrafo D, comma 1, lettera b)**, consistente nel somministrare pasti e bevande: la capacità di somministrazione è pari a 20 **pasti giornalieri, 10 nel caso della pesca costiera locale;**
- c) attività di cui al **paragrafo D, comma 1, lettere c) e d)**: l'esercizio di dette **attività avviene con carattere stagionale o ricorrente e comunque per un periodo di tempo totale inferiore a 3 mesi**, calcolato su base annua.

6. La verifica del rapporto di connessione avviene sia in fase di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ittiturismo, che si esplica nei termini di cui al **paragrafo J**, previa iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Ittituristici di cui al **paragrafo G**, nonché in fase di esercizio dell'attività, tramite presentazione della documentazione di cui al **paragrafo M**, secondo le modalità nello stesso paragrafo esplicitate.

## **D) DECLINAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ RICONDUCIBILI ALL'ITTITURISMO**

1. Le tipologie di attività esercitabili nell'ambito dell'ittiturismo sono nel dettaglio riconducibili a:

- a) **dare ospitalità in locali, ambienti [1], ovvero in spazi aperti, appositamente allestiti e/o attrezzati;**  
*[1] Nella definizione di locali ed ambienti viene ricompresa anche l'imbarcazione per la quale è verificabile l'avvenuta cessazione dell'esercizio della pesca professionale.*
- b) **somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e bevande. I pasti devono essere elaborati con apporto significativo di prodotti derivanti dall'esercizio diretto da parte dell'imprenditore dell'attività di pesca, pari ad almeno il 50% in tutti i casi tranne che per l'attività di maricoltura, per la quale il detto valore è quantificato al 25% [2]. Fermo restando le percentuali predette, qualora per la preparazione dei pasti si ricorra a prodotti ittici integrativi e complementari, gli stessi devono essere riconducibili al prodotto ittico tipico dell'Adriatico ovvero alla produzione di acquacoltura locale. La somministrazione deve avvenire in locali, ambienti, ovvero in spazi aperti, appositamente allestiti e/o attrezzati;**  
*[2] L'apporto di prodotti ittici deve essere verificato su base annua, in rapporto alla capacità di somministrazione propria dell'attività di ittiturismo, sulla base del valore della materia prima.*
- c) **organizzare attività informative, ricreative, didattiche e culturali finalizzate alla valorizzazione dei prodotti ittici e delle tradizioni del mondo della pesca;**
- d) **organizzare degustazioni, nonché vendere ai fruitori delle attività di cui ai precedenti punti e delle degustazioni medesime, i prodotti ittici, anche trasformati, derivanti dall'esercizio diretto da parte dell'imprenditore dell'attività di pesca.**

2. Le attività di cui al comma precedente sono assoggettate ai seguenti limiti volumetrici massimi:

- a) **per l'attività di ospitalità di cui alla lettera a), la capacità ricettiva è fissata in 20 posti letto; nel caso della pesca costiera locale, il limite volumetrico è fissato in 10;**
- b) **per la somministrazione di pasti e bevande di cui alla lettera b), la capacità di somministrazione è fissata in 40 posti a tavola; nel caso della pesca costiera locale, il limite volumetrico è fissato in 25.**

## **E) STRUTTURE DESTINATE ALL'ITTITURISMO**

1. **I locali, gli ambienti e spazi aperti adibiti ad attività ittituristiche devono essere nella disponibilità dell'imprenditore [3];** si considera altresì nella disponibilità dell'imprenditore l'abitazione in proprietà, nella quale può esercitarsi l'attività di ittiturismo, purché la medesima sia collocata in borghi storici ovvero in nuclei marinari, aventi caratteristiche architettoniche riconducibili alla tradizione marinara regionale.

*[3] A titolo di proprietà, di affitto, o forme similari.*

2. **I locali, gli ambienti e spazi aperti di cui sopra devono possedere, qualora pertinenti, i requisiti igienico-sanitari** di cui al successivo paragrafo F.

3. Negli ambienti destinati ad attività di itturismo possono essere effettuati interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di recupero e risanamento conservativo, di ristrutturazione, di ampliamento, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici e del contesto paesaggistico-culturale circostante.

4. Ai fini del superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, alle strutture itturistiche si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13*, nel caso in cui la ricettività complessiva aziendale sia superiore a cinque camere per struttura o a venti posti per la somministrazione di pasti e bevande.

5. La deroga alle disposizioni di cui al precedente comma è consentita qualora negli interventi di natura edilizia sia dimostrata l'impossibilità tecnica, connessa agli elementi strutturali ed impiantistici o per la presenza di strutture di particolare pregio architettonico, dell'abbattimento delle barriere architettoniche e dell'adeguamento dei locali per l'accoglienza delle persone fisicamente impedite. La deroga è consentita dal Comune in sede di provvedimenti autorizzativi.

## **F) REQUISITI STRUTTURALI ED IGIENICO-SANITARI**

1. I locali, ambienti, spazi utilizzati per l'esercizio dell'attività di itturismo **devono possedere, ai fini dell'abitabilità e agibilità, i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per i locali di civile abitazione**, tenuto conto delle caratteristiche architettoniche degli edifici, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata.

2. **La produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e bevande** sono soggetti alle disposizioni di cui alla *legge 30 aprile 1962, n. 283* e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui all'*articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155* e successive modificazioni.

3. Nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, vengono comunque definiti parametri minimi concernenti l'attività consistente nel dare ospitalità, come segue:

**I.** ogni camera da letto deve avere:

- a) una superficie minima pari a metri quadrati 7 per camera ad un letto e metri quadrati 11 per camera a due letti; ogni posto letto aggiunto comporta un incremento di metri quadrati 4 delle superfici anzidette;
- b) un'altezza minima di metri 2,5.

Qualora le caratteristiche strutturali od architettoniche degli edifici non consentano l'adeguamento ai requisiti di cui sopra, è ammessa la riduzione dell'altezza fino al limite minimo di metri 2,2 purché il volume disponibile per posto-letto non sia inferiore a 18 metri cubi per camera ad un letto e per locali servizi, a 23 metri cubi per camera a due letti;

**II.** ogni unità abitativa attrezzata per il pernottamento ed il soggiorno, dotata di servizio autonomo di cucina, deve avere una superficie minima di 26 metri quadrati, per l'alloggio di un massimo di quattro persone.

4. In caso di somministrazione di pasti in numero massimo di 20, per la loro preparazione è autorizzato l'uso della cucina domestica.

5. In caso di attività di ospitalità limitata a **10 ospiti**, per l'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità.

6. Alle opere e strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380](#), nonché all'[articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) relativamente all'utilizzo di opere provvisoriale per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

## **G) ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI ITTITURISTICI**

1. Presso la struttura regionale competente in materia di pesca marittima è istituito l'Elenco Regionale degli Operatori Ittituristici.

2. L'iscrizione all'elenco di cui al precedente comma costituisce condizione necessaria al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ititurismo, essendo tesa a verificare il rispetto del rapporto di connessione esistente tra attività di pesca e di ititurismo, secondo i criteri soggettivi ed oggettivi definiti dal presente atto.

3. Ai fini dell'iscrizione, deve essere presentata, a mano o tramite raccomandata A/R, alla struttura regionale competente in materia di pesca marittima apposita domanda, redatta secondo il modello allegato A3, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#) e successive modificazioni, corredata di quanto segue:

**I. documentazione atta a dimostrare il possesso del requisito di imprenditore ittico in attività** (certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di Pesca, certificato di attribuzione di Partita Iva, dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni antecedenti la richiesta, licenza di pesca e/o concessione demaniale marittima per finalità di acquacoltura, contratto d'affitto o altra documentazione probante, nel caso non si disponga della proprietà dell'azienda);

**II. in caso di società, documentazione relativa** (atto costitutivo, statuto, elenco dei soci, iscrizione al registro prefettizio in caso di società cooperative...);

**III. dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante:**

- 1) il non aver riportato, nell'ultimo triennio antecedente la richiesta di iscrizione, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli **442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale**, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
- 2) il non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della [Legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) e successive modificazioni e non essere stato dichiarato delinquente abituale;

**IV. documentazione atta a dimostrare la disponibilità delle strutture che verranno utilizzate per l'esercizio dell'attività di ititurismo** (atto di proprietà, donazione, contratto d'affitto regolarmente registrato, altro atto idoneo);

**V. documentazione tecnica afferente le strutture di cui sopra** (certificati o visure catastali aggiornate, piante, prospetti, planimetrie con indicazione dei locali, ambienti da destinare all'attività di ititurismo, documentazione fotografica);

**VI. piano di attività consistente in una relazione tecnica dettagliata dalla quale risulti:**

- a) data di avvio dell'attività aziendale, tipo di pesca professionale praticata e sistema di pesca autorizzato, ovvero attività di maricoltura praticata, dotazioni aziendali in termini di risorse strumentali e umane, con indicazione puntuale delle unità lavorative e del monte ore necessario alla conduzione dell'azienda su base annua;
- b) descrizione delle strutture/beni nella disponibilità dell'azienda con indicazione della destinazione attuale e futura;

- c) descrizione della tipologia di attività di ittiturismo che si intende svolgere, con esplicitazione dei parametri di riferimento in rapporto alla tipologia di attività che verrà svolta (*del tipo: numero posti letto, numero pasti da somministrare*) e quantificazione del tempo-lavoro necessario a svolgere l'attività di ittiturismo, secondo i parametri di cui all'allegato A2 al presente atto;
- d) dimostrazione del rispetto del rapporto di connessione dell'attività di ittiturismo, secondo i parametri dal presente atto definiti (*se del caso, le attività da porre in essere ai fini del rispetto del rapporto di connessione*);

**VII.** nel caso non si disponga della proprietà delle strutture da destinarsi all'attività di ittiturismo, autorizzazione del proprietario, sotto forma di atto a firma autentica nelle forme di legge previste, ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di ittiturismo, nonché alla realizzazione delle opere eventualmente previste dal piano di attività.

4. È fatta salva la possibilità di richiedere documentazione integrativa, necessaria allo svolgimento del procedimento istruttorio attivato dalla domanda di iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Ittituristici.

5. L'iscrizione all'elenco di cui al presente paragrafo viene effettuata con atto del dirigente della struttura regionale competente in materia di pesca marittima, a seguito di procedura istruttorie positiva, da concludersi entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Il trasferimento della titolarità di un'azienda iscritta nell'Elenco regionale degli operatori ittituristici è considerato nuova iscrizione; il subentrante è tenuto a presentare la documentazione di cui al comma 3 ai fini dell'attivazione del procedimento amministrativo pertinente.

7. In caso di subentro nella titolarità dell'azienda di familiari facenti capo all'impresa familiare, l'iscrizione è concessa dietro presentazione della sola documentazione di cui al comma 3, punti I. e III., su domanda da presentarsi entro il termine di sei mesi previsti per l'esercizio provvisorio dell'attività di cui al paragrafo J, comma 10.

## **H) DINIEGO DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI ITTITURISTICI**

1. L'iscrizione all'elenco di cui al precedente paragrafo è **negata**, salvo riabilitazione, a coloro che:

- a) abbiano riportato, nel triennio precedente la richiesta di iscrizione, con sentenza passata in giudicato, condanna per reati contro la persona o contro il patrimonio;
- b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) e successive modificazioni o siano stati dichiarati delinquenti abituali;
- c) non rispettino i limiti, vincoli ed obblighi previsti dal presente atto, con particolare riferimento ai criteri di carattere soggettivo ed oggettivo previsti ai fini del rispetto del rapporto di connessione.

2. Per l'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma 1, si applica l'articolo 43 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#).

## I) CANCELLAZIONE DALL'ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI ITTITURISTICI

1. La cancellazione dall'elenco regionale degli operatori ittituristici è disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di pesca marittima nei seguenti casi:

- mancato avvio dell'attività ittituristica entro i tre anni successivi all'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori ittituristici, salvo il caso in cui il mancato avvio dell'attività sia dovuto all'esecuzione di lavori, necessari all'adeguamento delle strutture indicate per l'esercizio dell'attività di ittiturismo e purché l'attività venga intrapresa entro i dieci mesi successivi al completamento dei lavori di che trattasi;
- revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ittiturismo, secondo quanto previsto al paragrafo N;
- perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori ittituristici.

## J) AUTORIZZAZIONE COMUNALE

1. Ai sensi dell'*articolo 12 della L.R. 13 maggio 2004, n. 11* e successive modifiche ed integrazioni spetta al Comune in cui risultano ubicati i locali, gli ambienti, ovvero gli spazi aperti da destinarsi all'attività di ittiturismo la competenza in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività medesima.

2. Detta **autorizzazione**, **redatta secondo il modello** di cui all'**allegato A4** al presente atto, **determina** i limiti, gli adempimenti e le modalità connesse all'esercizio dell'attività di ittiturismo.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti interessati, in possesso dell'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori ittituristici, devono presentare al Comune competente domanda ad hoc, redatta secondo il modello **allegato A5** al presente atto, corredata di quanto segue:

- a) documentazione atta a dimostrare l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori ittituristici;
- b) relazione dettagliata, atta a consentire la verifica del rapporto di connessione, nonché il volume dell'attività ittituristica da esercitarsi, e relativi dettagliati periodi di attività, da riportare nell'autorizzazione;
- c) dichiarazione dei redditi riferita ai tre anni antecedenti la richiesta di autorizzazione;
- d) planimetria individuante i locali, ambienti, spazi aperti da destinarsi ad attività ittituristica;
- e) parere dell'azienda sanitaria regionale sull'idoneità delle strutture da adibire ad attività ittituristica, ovvero documentazione attestante la regolarità delle medesime;
- f) certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all'esercizio dell'attività ricettiva delle persone che si prevede la esercitino;
- g) nel caso di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, copia del libretto di idoneità sanitaria rilasciata al personale addetto;
- h) autorizzazione del proprietario, qualora la richiesta sia avanzata da soggetto che non dispone della proprietà delle strutture da adibirsi ad attività di ittiturismo;
- i) indicazione delle tariffe da praticare, paramtrate, se del caso, ai periodi di attività;
- j) tabella dei requisiti posseduti dalle strutture da adibirsi ad ittiturismo, redatta secondo il modello allegato A9, ai fini dell'attribuzione del livello di classifica.

4. È fatta salva la possibilità di richiedere **documentazione integrativa**, necessaria al Comune ai fini dell'espletamento dei procedimenti di competenza.

5. **L'autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della richiesta; in mancanza di provvedimento espresso nel termine predetto la domanda si intende accolta.**

6. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo; viene rilasciata a titolo gratuito, **ha durata triennale** e contiene l'indicazione del livello di classifica attribuito.

7. **L'autorizzazione specifica le tipologie di attività consentite, i relativi limiti, le utenze annuali ammissibili, i periodi di apertura.**

8. Entro i **60 giorni antecedenti la scadenza** di validità dell'autorizzazione, deve essere presentata **domanda di rinnovo**, secondo il modello **allegato A6** al presente atto, corredata della documentazione di cui al comma 3, lettere b) e c) [4].

*[4] La dichiarazione dei redditi da produrre deve consentire, per ogni anno successivo al rilascio dell'autorizzazione, di distinguere chiaramente tra reddito derivante dall'esercizio della pesca professionale e reddito derivante dall'esercizio dell'attività di ittiturismo. In caso contrario (non rilevabilità del dato distinto per tipologia di attività) va prodotta, a corredo della dichiarazione dei redditi, idonea documentazione da cui sia riscontrabile quanto richiesto.*

9. È fatto obbligo al Comune **trasmettere** alla Struttura regionale competente in materia di pesca marittima, **entro 60 giorni dal rilascio, copia dell'autorizzazione.**

10. **Entro il 31 gennaio di ogni anno,** i Comuni inviano alla Struttura regionale competente in materia di pesca marittima l'elenco aggiornato degli operatori ittituristici autorizzati, con indicazione delle sedi in cui viene svolta l'attività di ittiturismo, nonché delle singole tipologie di attività esercitate.

11. In caso di subentro nella titolarità di un'azienda di familiari facenti capo all'impresa familiare, l'attività può essere esercitata provvisoriamente dagli stessi per un periodo non superiore a sei mesi, previa presentazione da parte del subentrante della relativa denuncia (secondo l'allegato A7 al presente atto), corredata della documentazione di idoneità sanitaria.

## **K) CLASSIFICAZIONE**

1. Gli alloggi utilizzati dagli operatori ittituristici per dare ospitalità vengono classificati in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero massimo di tre simboli raffiguranti una stella marina; il numero dei simboli è rapportato al punteggio derivante dall'applicazione dei parametri di cui all'allegato A8 al presente atto.

2. L'attribuzione della classifica avviene sulla base della denuncia dei requisiti posseduti, effettuata dal soggetto avente formulato domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di ittiturismo contestualmente alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione, secondo l'allegato A9 al presente atto; **la classifica è obbligatoria e condizione necessaria al rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività ittituristica consistente nel dare ospitalità.**

3. La classificazione può essere rivista su richiesta dell'operatore ittituristico medesimo; **è in ogni caso oggetto di verifica da parte del Comune in occasione del rinnovo dell'autorizzazione.**

## **L) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ITTITURISTICI**

1. Gli operatori ittituristici iscritti nell'elenco regionale di cui al **paragrafo G**, nonché in possesso dell'autorizzazione di cui al **paragrafo J**, possono avvalersi della denominazione "ittiturismo" e dei termini attributivi derivati; **è fatto divieto dell'uso di denominazioni quali "ristorante", "albergo" e similari riservate esclusivamente ai titolari di licenze commerciali.**

2. L'operatore ittituristico autorizzato allo svolgimento dell'attività deve:

- a) dare avvio all'attività entro il termine di un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione, a pena di revoca dell'autorizzazione;
- b) esporre al pubblico l'autorizzazione di cui al **paragrafo J**, le tariffe praticate in relazione ai servizi offerti, l'elenco delle camere/unità abitative con indicazione delle relative dotazioni;
- c) rispettare i limiti e le modalità di esercizio poste dall'autorizzazione e le tariffe esposte;
- d) provvedere alla registrazione e denuncia delle generalità delle persone alloggiate nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza (articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al **regio decreto 18 giugno 1931, n. 773** e s.m.);
- e) comunicare ai Comune entro il 31 ottobre di ogni anno le tariffe che si intendono applicare nell'anno civile successivo, articolate a seconda dei periodi di attività e per tipologia di servizio. In caso di mancata comunicazione si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente;
- f) comunicare alla struttura regionale competente in materia di turismo, entro i termini e con le modalità dalla stessa stabiliti, i dati relativi alle tariffe e presenze;
- g) esporre all'esterno dei locali adibiti all'attività di ittiturismo in modo stabile e ben visibile la targa identificativa, esplicitante la classifica posseduta;
- h) comunicare al Comune competente, almeno dieci giorni lavorativi antecedenti l'adozione, qualsiasi variazione relativa alle condizioni di esercizio dell'attività riportate nell'autorizzazione comunale; in caso di cessazione dell'attività, la stessa va comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

## **M) VERIFICA DEL RAPPORTO DI CONNESSIONE**

1. Per la verifica della sussistenza del rapporto di connessione, l'operatore ittituristico è tenuto a presentare al Comune competente, **entro il 31 gennaio di ciascun triennio successivo alla data di rilascio dell'autorizzazione**, una dettagliata relazione sulle attività di pesca professionale marittima e di ittiturismo svolte, dalla quale si evinca:

- a) il tipo di pesca professionale nonché il sistema di pesca praticato, ovvero la tipologia di acquacoltura e di impianto di allevamento gestito;
- b) i redditi riferiti ai tre anni antecedenti la presentazione della relazione, con distinguo del reddito derivante dall'attività di pesca e di quello derivante dall'attività di ittiturismo, con allegata documentazione pertinente **[5]**;  
*[5] Con riferimento al reddito, vale quanto già indicato alla nota n. 4.*
- c) la consistenza delle strutture aziendali e l'indicazione della loro destinazione ed utilizzazione;

- d) le unità lavorative impiegate nell'azienda con distinzione, all'interno del monte annuo complessivo di giornate-lavoro, di quelle dedicate all'attività di pesca e di ittiturismo, secondo i parametri dal presente atto definiti;
- e) la descrizione dei servizi offerti, specie con riferimento alla capacità ricettiva ed ai posti previsti per la somministrazione di pasti e bevande;
- f) le eventuali modifiche da attuarsi nel corso del triennio successivo, ai fini del rispetto del rapporto di connessione.

2. Qualsiasi variazione significativa dei parametri presi a riferimento per la determinazione del volume di attività ittituristica autorizzata deve essere comunicata al Comune competente entro quindici giorni, al fine della verifica della sussistenza del rapporto di connessione.

## **N) CONTROLLI, VIOLAZIONI, SANZIONI**

1. La vigilanza ed il controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel presente atto sono esercitate dai Comuni, che provvedono, in caso di accertata violazione, a darne informazione alle strutture regionali competenti in materia di pesca marittima e di turismo.

2. In caso di violazione degli obblighi stabiliti dal presente atto, l'autorizzazione di cui al **paragrafo J** è sospesa con provvedimento motivato per un periodo compreso tra i dieci e trenta giorni.

3. L'autorizzazione è revocata, con provvedimento motivato, nel caso venga accertato che l'operatore ittituristico:

- a) ha violato l'obbligo di cui al paragrafo L, comma 2, lettera a), ovvero l'attività è stata sospesa da almeno un anno, a meno che non sia intervenuta tempestiva comunicazione inerente rispettivamente il mancato avvio ovvero la sospensione dell'attività, con indicazione delle motivazioni obiettivamente verificabili;
- b) è stato cancellato dall'elenco regionale di cui al paragrafo G per perdita dei requisiti;
- c) abbia subito l'adozione, nel corso del medesimo anno solare, di tre provvedimenti di sospensione.

4. La contestazione dei motivi alla base del procedimento di revoca deve essere notificata all'interessato, che dispone di **30 giorni** per rispondere e controdedurre. Il Comune statuisce in via definitiva nei successivi trenta giorni.

5. Il provvedimento di revoca è comunicato dal Comune alla struttura regionale competente in materia di pesca marittima, ai fini delle adozioni conseguenti (cancellazione dall'elenco regionale operatori ittituristici).

## **O) SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Le violazioni alle disposizioni in materia di ittiturismo sono disciplinate secondo quanto disposto dall'*articolo 14-bis della L.R. 13 maggio 2004, n. 11* e successive modifiche ed integrazioni

**Allegato A1 - (Paragrafo C, comma 4)**

**Tabella per la determinazione del tempo lavoro relativo alle attività di pesca**

<b>Sistema di pesca</b>	<b>Giorni medi annui</b>
strascico	147
volante	149
draghe idrauliche	86
piccola pesca	164
polivalenti	170
palangari	89
<b>Attività di maricoltura</b>	<b>Giorni medi annui</b>
Allevamento di cozze	220

---

---

## Allegato A2 - (Paragrafo C, comma 4)

### Tabella per la determinazione del tempo lavoro relativo alle attività itturistiche

ALLEGATO A2  
(Paragrafo C, comma 4)

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL TEMPO LAVORO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ ITTITURISTICHE

ATTIVITÀ DI OSPITALITÀ				
Alloggio con eventuale somministrazione di pasti per i soli ospiti				
	fino a 10 posti letto; fino a 5 posti letto per la pesca costiera locale	oltre 10 posti letto; oltre 5 posti letto attività svolta non oltre:		
		4 mesi	8 mesi	12 mesi
Solo alloggio*	rapporto presunto	6 giornate per posto letto	8 giornate per posto letto	10 giornate per posto letto
Alloggio e prima colazione (B&B)*	rapporto presunto	7 giornate per posto letto	9 giornate per posto letto	11 giornate per posto letto
Alloggio e mezza pensione (HB)*	rapporto presunto	12 giornate per posto letto	16 giornate per posto letto	19 giornate per posto letto
Alloggio e pensione completa (FB)*	rapporto presunto	17 giornate per posto letto	23 giornate per posto letto	28 giornate per posto letto
Unità abitative per pernottamento e soggiorno*	rapporto presunto	5 giornate per posto letto	7 giornate per posto letto	9 giornate per posto letto
Sosta in spazi aperti*	rapporto presunto	4 giornate per posto letto	6 giornate per posto letto	8 giornate per posto letto
* In caso di ospitalità in barche dismesse, ridurre gli indicatori di due giornate				
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE				
fino a 20 pasti giornalieri; fino a 10 pasti giornalieri per la pesca costiera locale		oltre 20 pasti giornalieri; oltre 10 pasti giornalieri per la pesca costiera locale		
rapporto presunto		1 giornata ogni 22 pasti giornalieri		
ATTIVITÀ INFORMATIVA, RICREATIVA, DIDATTICA E CULTURALE ORGANIZZAZIONE DI DEGUSTAZIONI E VENDITA PRODOTTI ITTICI				
fino a 3 mesi di attività		oltre 3 mesi di attività		
rapporto presunto		1 giornata ogni 2 giornate di esercizio dell'attività		

*M*

## **Allegato A3 - (Paragrafo G, comma 3)**

**Modello domanda di iscrizione elenco regionale operatori ittituristici**

---

## **Allegato A4 - (Paragrafo j, comma 2)**

**Modello di autorizzazione comunale all'esercizio di attività di ittituristici**

---

## **Allegato A5 - (Paragrafo 10, comma 3)**

**Modello di richiesta di rilascio autorizzazione comunale**

---

## **Allegato A6 - (Paragrafo 10, comma 8)**

**Modello di richiesta di rinnovo autorizzazione comunale**

---

## **Allegato A7 - (Paragrafo 10, comma 11)**

**Modello di denuncia subentro attività**

---

## **Allegato A8 - (Paragrafo 11, comma 8)**

### **Criteria di classificazione delle aziende ittituristiche**

I requisiti richiesti per la classificazione delle aziende ittituristiche sono suddivisi in **requisiti obbligatori**, necessari all'attribuzione di **una stella marina** e **requisiti fungibili** che concorrono alla determinazione del punteggio in base al quale possono essere attribuiti livelli di classifica superiore.

I requisiti attengono le dotazioni strutturali aziendali, i servizi offerti e la tipologia di accoglienza.

### **A. Requisiti obbligatori**

Il possesso dei **requisiti obbligatori** dà diritto all'attribuzione di **una stella marina**.

Sono considerati requisiti obbligatori, in quanto pertinenti [34]:

1. attrezzatura di pronto soccorso;
2. tabella informativa con i numeri di telefono per le emergenze;
3. segnaletica dei principali servizi presenti in azienda;
4. illuminazione degli spazi esterni volta a garantire la sicurezza dei percorsi;

**5. riscaldamento;**

**6. assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi.**

Sono **altresì obbligatori**:

**a) per le aziende che esercitano attività di ospitalità:**

- a1. arredi adeguati al numero degli ospiti ed alla tipologia di struttura;
- a2. dotazione di biancheria adeguata al numero di ospiti (cuscini, federe, coppia di lenzuola, coprimaterasso, coperte pari al numero di posti letto autorizzati, due asciugamani da bagno per persona);
- a3. dotazione bagno adeguata al numero di ospiti ed alla tipologia di struttura (lavabo, wc, bidet, doccia o vasca, specchio, presa energia elettrica, mensola o armadietto, carta igienica, cestino, saponetta o dosatore di sapone);
- a4. contenitore rifiuti (cestino);
- a5. arredi adeguati al numero degli ospiti in tutte le stanze/locali presenti;
- a6. cucina a norma con dotazione di arredi, biancheria e stoviglie adeguata al numero di ospiti (nel caso di unità abitative);
- a7. pulizia settimanale degli ambienti ed a ogni cambio ospite (se la pulizia settimanale è lasciata all'ospite, messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria in luogo a ciò adibito, areato e posto all'esterno: scopa, paletta, spazzolone, straccio, secchio);
- a8. cambio settimanale della biancheria ed a ogni cambio ospite;

**b) per le aziende che esercitano attività di somministrazione di pasti e bevande:**

- b1. sala di somministrazione dei pasti con arredi e attrezzature adeguati al numero di ospiti;
- b2. per la somministrazione di pasti in numero massimo di 20, cucina domestica, provvista di fornelli, lavabo, tavolo di lavorazione alimenti e contenitori rifiuti;
- b3. per la somministrazione di pasti in numero superiore a 20, cucina a norma, di dimensione ed attrezzata adeguatamente rispetto al numero di ospiti (pareti sino a metri 2 e pavimenti lavabili e disinfettabili; sufficiente aerazione ed illuminazione dei locali; dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, altri animali ed insetti; attrezzature e utensili riconosciuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario; fornitura di acqua potabile, calda e fredda, erogata con comando non azionabile manualmente; contenitore per i rifiuti munito di coperchio azionabile a pedale; apposito locale o armadio chiuso dove alloggiare i materiali per la pulizia, detersione, disinfezione; spogliatoio destinato ai soli operatori alimentari);
- b4. almeno un bagno a disposizione degli ospiti, con impianti a norma, dotato di dosatore di sapone, asciugamani a perdere, contenitore di rifiuti;
- b5. una linea telefonica con apparecchio comune in locali a disposizione degli ospiti;
- b6. pulizia dei locali e materiali ad ogni somministrazione pasti;

**c) per le aziende che esercitano attività di ospitalità in spazi aperti:**

- c1. piazzole con superficie a prova di acqua e di polvere;
- c2. almeno ogni 4 piazzole, colonnina attacco presa corrente elettrica;
- c3. servizi igienico-sanitari adeguati al numero di ospiti (con un minimo di un servizio igienico-sanitario ogni quattro piazzole), dotati di wc, lavabo, doccia, presa energia elettrica, specchio, carta igienica, dosatore di sapone, contenitore di rifiuti;
- c4. contenitori di rifiuti all'aperto, adeguati al numero di piazzole, da realizzarsi con recipienti lavabili;
- c5. una linea telefonica con apparecchio comune in locali a disposizione degli ospiti;
- c6. ombreggiamento da realizzarsi con impiego di vegetazione o materiali ecocompatibili;
- c7. illuminazione delle piazzole;
- c8. pulizia quotidiana dei servizi igienico-sanitari.

**[34] Il criterio della "pertinenza" ovvero "adeguatezza" del requisito va correlato alla tipologia di struttura da utilizzarsi a fini ittuturistici. Pertanto nel caso di strutture che esulano dalle strutture "tipicamente" utilizzate ai fini di ospitalità (ad esempio nel caso di utilizzo di imbarcazione dismessa) i requisiti previsti possono non essere applicabili ovvero devono essere adeguatamente applicati.**

## B. Requisiti fungibili

Per l'attribuzione di **stelle marine aggiuntive**, l'azienda deve possedere, oltre i requisiti obbligatori, i requisiti fungibili seguenti, per un punteggio come di seguito:

- > per l'attribuzione di **due stelle** marine, punteggio sino a 20;
- > per l'attribuzione di **tre stelle** marine, punteggio oltre 20.

Requisito	punteggio
Attuazione del sistema di raccolta differenziata	3
Punto di ricezione per il ricevimento degli ospiti	1
Riscaldamento autonomo o regolabile sia in camere che in unità abitative	2
Aria condizionata o sistema di ventilazione sia in camere che in unità abitative	2
Adozione, anche parziale, di impianti adeguati al risparmio delle risorse idriche ed energetiche	3
Presenza di almeno un bagno fruibile da portatori di handicap	2
Utilizzo, anche parziale, di fonti energetiche alternative e/o a basso impatto ambientale	3
Utilizzo di strutture di interesse storico e architettonico, ovvero collocate in aree di pregio ambientale, in borghi marinari	2
Recupero di strutture con criteri di bioarchitettura	3
Presenza di fabbricati arredati con elementi tipici della tradizione marinara	2
Disponibilità di una sala ricreativa comune attrezzata	2
Spazio esterno comune arredato (tavoli, sedie, panche...)	1
Disponibilità di locale lavanderia e stireria	3
Disponibilità di linea telefonica in tutte le camere e/o unità abitative	2
Disponibilità di attrezzature per attività sportive (al chiuso o all'aperto)	2
Percorso sportivo attrezzato, con idonee e semplici strutture ginniche, con tabelle e/o istruzioni per la corretta utilizzazione	2
Disponibilità di locale attrezzato per la degustazione	2
Trasformazione e/o confezionamento dei prodotti ittici per la vendita, degustazione in azienda	2
Visite guidate alle attività aziendali, attività ricreative legate alla valorizzazione e conoscenza dell'ambiente della pesca	2
Organizzazione di corsi di cucina finalizzati alla conoscenza della cucina tipica regionale a base di pesce (comprese le modalità di preparazione)	3
Organizzazione di attività didattico-ricreative per bambini	3
Ristorazione con prodotti provenienti esclusivamente dal comprensorio in cui insiste l'azienda	2
Trattamento di prima colazione, in locale di dimensioni adeguate al numero degli alloggiati	1
Trattamento di mezza pensione	2
Trattamento di pensione completa	3
Disponibilità ad accogliere animali domestici	2
Azienda dotata di sito internet con descrizione dell'offerta ittituristica e posta elettronica per comunicazione e prenotazioni	3
Disponibilità di materiale informativo turistico e culturale sul territorio di appartenenza	1
Possesso di qualifiche professionali a valenza turistica conseguite dai gestori l'attività (titolare, collaboratori familiari, collaboratori)	3
Conoscenza di lingue straniere conseguita dai gestori l'attività (titolare, collaboratori familiari, collaboratori), attestata da titolo idoneo	3

**Allegato A9 - (Paragrafo 10, comma 3)**

**Tabella dei requisiti posseduti  
per la classifica delle aziende ittituristiche [35]**

<b>I. Requisiti obbligatori [36]</b>	<b>* [37]</b>
▪ Attrezzatura di pronto soccorso	
▪ Tabella informativa con i numeri di telefono per le emergenze	
▪ Segnaletica dei principali servizi presenti in azienda	
▪ Illuminazione degli spazi esterni volta a garantire la sicurezza dei percorsi	
▪ Riscaldamento	
▪ Assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi	
<b>a) Per le aziende che esercitano attività di ospitalità</b>	
▪ <b>a2.</b> arredi adeguati al numero degli ospiti ed alla tipologia di struttura	
▪ <b>a3.</b> dotazione di biancheria adeguata al numero di ospiti (cuscini, federe, coppia di lenzuola, coprimaterasso, coperte pari al numero di posti letto autorizzati, due asciugamani da bagno per persona)	
▪ <b>a4.</b> dotazione bagno adeguata al numero di ospiti ed alla tipologia di struttura (lavabo, wc, bidet, doccia o vasca, specchio, presa energia elettrica, mensola o armadietto, carta igienica, cestino, saponetta o dispenser con erogatore)	
▪ <b>a5.</b> contenitore rifiuti	
▪ <b>a6.</b> arredi adeguati al numero degli ospiti in tutte le stanze/locali presenti	
▪ <b>a7.</b> cucina a norma con dotazione di arredi, biancheria e stoviglie adeguata al numero di ospiti	
▪ <b>a8.</b> dotazione di biancheria adeguata al numero di ospiti (cuscini, federe, coppia di lenzuola, coprimaterasso, coperte pari al numero di posti letto autorizzati, due asciugamani da bagno per persona)	
▪ <b>a9.</b> dotazione bagno adeguata al numero di ospiti ed alla tipologia di struttura (lavabo, wc, bidet, doccia o vasca, specchio, presa energia elettrica, mensola o armadietto, carta igienica, cestino, saponetta o dosatore per sapone liquido)	
▪ <b>a10.</b> contenitore rifiuti	
▪ <b>a11.</b> arredi adeguati al numero degli ospiti in tutte le stanze/locali presenti	
▪ <b>a12.</b> pulizia settimanale degli ambienti ed a ogni cambio ospite (se la pulizia settimanale è lasciata all'ospite, messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria in luogo a ciò adibito, areato e posto all'esterno: scopa, paletta, spazzolone, straccio, secchio)	
▪ <b>a13.</b> cambio settimanale della biancheria ed a ogni cambio ospite	
<b>b) Per le aziende che esercitano attività di somministrazione di pasti e bevande</b>	
▪ <b>b1.</b> sala di somministrazione dei pasti con arredi e attrezzature adeguati al numero di ospiti	
▪ <b>b2.</b> per la somministrazione di pasti in numero massimo di 20, cucina domestica, provvista di fornelli, lavabo, tavolo di lavorazione alimenti e cestini rifiuti	
▪ <b>b3.</b> per la somministrazione di pasti in numero superiore a 20, cucina a norma, di dimensione ed attrezzata adeguatamente rispetto al numero di ospiti (pareti sino a metri 2 e pavimenti lavabili e disinfettabili)	
▪ <b>b4.</b> almeno un bagno a disposizione degli ospiti, con impianti a norma, dotato di dosatore di sapone, asciugamani a perdere, contenitore di rifiuti	
▪ <b>b5.</b> una linea telefonica con apparecchio comune in locali a disposizione degli ospiti	
▪ <b>b6.</b> pulizia dei locali e materiali ad ogni somministrazione pasti	

<b>c) Per le aziende che esercitano attività di ospitalità in spazi aperti</b>	
▪ <b>c1.</b> piazzole con superficie a prova di acqua e di polvere	
▪ <b>c2.</b> almeno ogni 4 piazzole, colonnina attacco presa corrente elettrica	
▪ <b>c3.</b> servizi igienico-sanitari adeguati al numero di ospiti (con un minimo di un servizio igienico-sanitario ogni quattro piazzole), dotati di wc, lavabo, doccia, presa energia elettrica, specchio, carta igienica, dosatore di sapone, contenitore di rifiuti	
▪ <b>c4.</b> contenitori di rifiuti all'aperto, adeguati al numero di piazzole, da realizzarsi con recipienti lavabili	
▪ <b>c5.</b> una linea telefonica con apparecchio comune in locali a disposizione degli ospiti	
▪ <b>c6.</b> ombreggiamento da realizzarsi con impiego di vegetazione o materiali eco-compatibili	
▪ <b>c7.</b> illuminazione delle piazzole	
▪ <b>c8.</b> pulizia quotidiana dei servizi igienico-sanitari	
<b>II. Requisiti fungibili</b>	
▪ attuazione del sistema di raccolta differenziata	
▪ punto di ricezione per il ricevimento degli ospiti	
▪ riscaldamento autonomo o regolabile sia in camere che in unità abitative	
▪ aria condizionata o sistema di ventilazione sia in camere che in unità abitative	
▪ adozione, anche parziale, di impianti adeguati al risparmio delle risorse idriche ed energetiche	
▪ presenza di almeno un bagno fruibile da portatori di handicap	
▪ utilizzo, anche parziale, di fonti energetiche alternative e/o a basso impatto ambientale	
▪ utilizzo di strutture di interesse storico e architettonico, ovvero collocate in aree di pregio ambientale, in borghi marinari	
▪ recupero di strutture con criteri di bioarchitettura	
▪ presenza di fabbricati arredati con elementi tipici della tradizione marinara	
▪ disponibilità di una sala ricreativa comune attrezzata	
▪ spazio esterno comune arredato (tavoli, sedie, panche...)	
▪ disponibilità di locale lavanderia e stireria	
▪ disponibilità di linea telefonica in tutte le camere e/o unità abitative	
▪ disponibilità di attrezzature per attività sportive (al chiuso o all'aperto)	
▪ percorso sportivo attrezzato, con idonee e semplici strutture ginniche, con tabelle e/o istruzioni per la corretta utilizzazione	
▪ disponibilità di locale attrezzato per la degustazione	
▪ trasformazione e/o confezionamento dei prodotti ittici per la vendita, degustazione in azienda	
▪ visite guidate alle attività aziendali, attività ricreative legate alla valorizzazione e conoscenza dell'ambiente della pesca	
▪ organizzazione di corsi di cucina finalizzati alla conoscenza della cucina tipica regionale a base di pesce (comprese le modalità di preparazione)	
▪ organizzazione di corsi di degustazione e assaggio di prodotti ittici	
▪ organizzazione di attività didattico-ricreative per bambini	
▪ ristorazione con prodotti provenienti esclusivamente dal comprensorio in cui insiste l'azienda	
▪ trattamento di prima colazione, in locale di dimensioni adeguate al numero degli alloggiati	
▪ trattamento di mezza pensione	
▪ trattamento di pensione completa	
▪ disponibilità ad accogliere animali domestici	
▪ azienda dotata di sito internet con descrizione dell'offerta ittituristica e posta elettronica per comunicazione e prenotazioni	
▪ disponibilità di materiale informativo turistico e culturale sul territorio di appartenenza	
▪ possesso di qualifiche professionali a valenza turistica conseguite dai gestori l'attività (titolare, collaboratori familiari, collaboratori)	
▪ conoscenza di lingue straniere conseguita dai gestori l'attività (titolare, collaboratori familiari, collaboratori) attestata da titolo idoneo	

**[35]** Da compilare a cura del richiedente l'autorizzazione comunale all'esercizio di attività ittituristica e da allegare all'istanza prodotta al Comune competente per territorio.

**[36]** Nel caso non vi sia il possesso di uno dei requisiti obbligatori, indicare le ragioni (ad esempio, requisito non pertinente la tipologia di struttura nel caso di utilizzo di barca dismessa).

**[37]** Indicare SI o NO per esprimere il possesso o meno del requisito.

---